



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2019 FASC. II

(ESTRATTO)

ANTONIO RUGGERI

**COSTITUZIONE E FORMAZIONI SOCIALI:
MODELLO ED ESPERIENZE A CONFRONTO
(NOTE MINIME, INTRODUTTIVE AD UN DIBATTITO)**

27 MAGGIO 2019

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Antonio Ruggeri
Costituzione e formazioni sociali: modello ed esperienze a confronto
(note minime, introduttive ad un dibattito)*

SOMMARIO: 1. *Prima questione*: fin dove può spingersi un discorso teorico unitario sulle formazioni sociali senza forzare i tratti peculiari di ciascuna di esse? – 2. *Seconda questione*: qual è il modo giusto di porsi alla ricerca delle trasformazioni che hanno interessato le formazioni sociali di specifico rilievo costituzionale e quale il metodo e il criterio (o i criteri) alla cui luce far luogo a siffatto riscontro? – 3. È corretto assumere che partiti politici e sindacati siano andati (e vadano) soggetti ad un profondo rivolgimento interno, diversamente ad es. dalle confessioni religiose, e quali ne sono le ragioni? – 4. Quando l'autonomia si è tradotta, secondo la sua originaria e genuina funzione, in un fattore di crescita per i soggetti che ne sono dotati, nonché in un servizio reso alla collettività, e quando invece si è rivolta contro se stessa: confessioni religiose, enti territoriali (con particolare riguardo alle Regioni), istituzioni universitarie a confronto. – 5. Sviluppo scientifico-tecnologico e formazioni sociali: le profonde trasformazioni alle quali è andata (e va) soggetta la famiglia. – 6. *Terza questione*: i rapporti intercorrenti tra i singoli e le formazioni sociali di appartenenza, ovverosia quando gli uni e le altre si danno mutuo sussidio e quando invece entrano in conflitto e come quest'ultimo vada risolto. – 7. Due succinte notazioni finali, a riguardo del rapporto di mutuo condizionamento che si intrattiene tra *regole* e *regolarità* e del bisogno di una rinnovata disciplina costituzionale delle formazioni sociali.

1. *Prima questione: fin dove può spingersi un discorso teorico unitario sulle formazioni sociali senza forzare i tratti peculiari di ciascuna di esse?*

Fare il punto sullo stato di salute del pluralismo sociale equivale a tornare ad osservare la struttura stessa della comunità organizzata, verificare la tenuta dei punti di cui si compone la trama del tessuto sociale, se hanno subito uno sfilacciamento ovvero se col passare del tempo si presentano ancora più saldi di come fossero al momento della originaria tessitura della trama stessa: significa, a conti fatti, tornare ad interrogarsi sulla evoluzione o, a seconda dei punti di vista, involuzione dello stesso *idem sentire de re publica* attorno a valori fondamentali omnicondivisi.

Un'impresa praticamente titanica, quella che parrebbe presentarsi agli occhi di chi si accinge ad intraprenderla, con ogni probabilità impossibile da portare a termine con il dovuto approfondimento delle non poche ed impegnative questioni di ordine teorico che al riguardo si pongono, ciascuna delle quali, a seconda della soluzione ricostruttiva prospettata, appare essere gravida di non poche (e non poco rilevanti) implicazioni di natura istituzionale.

Di sicuro, chi ha organizzato questo incontro non si è prefisso un obiettivo così ambizioso; il solo fatto, però, di aver scelto questo tema come oggetto di un corale confronto tra studiosi sensibili e accreditati è stato (ed è), a mio modo di vedere, una scelta felice, promettente ulteriori indagini di tipo specialistico che potranno essere avviate sulle basi degli esiti del confronto stesso.

Pongo qui tre questioni tra le molte meritevoli di attenzione, avvertendo che su ciascuna di esse sono più i dubbi che dentro di me coltivo dei punti che credo possano considerarsi ormai in modo fermo fissati, con l'augurio che possa riuscire attorno ad essi a farsi almeno in parte chiarezza.

La prima ha carattere metodico-teorico; ed è riassumibile in questo quesito: fino a che punto è possibile far luogo ad un discorso unitario, generale, sulle formazioni sociali, quanto meno con riguardo a quelle costituzionalmente previste, e da che punto in avanti, invece, i tratti tipici di ciascuna di esse non consentono più la loro *reductio ad unum* e la comune descrizione ricorrendo alle medesime categorie teoriche? Prendendo a prestito l'immagine usuale fornita dalla teoria degli insiemi, si tratta perciò di stabilire quanta parte delle formazioni in parola s'inscriva all'interno del

* Lo scritto riproduce, con il tono colloquiale della sua esposizione, un intervento svolto all'inizio dei lavori della prima sessione del Convegno su *Ripensare o "rinnovare" le formazioni sociali? Legislatori e giudici di fronte alle sfide del pluralismo sociale nelle democrazie contemporanee*, a cura di A. Ciancio, Catania 24-25 maggio 2019.

cerchio che tutte le comprende e quant'altra invece rimanga estranea allo stesso. Ho l'impressione che non sia affatto agevole dare una risposta fino in fondo persuasiva alla domanda, tanto se la stessa è ambientata al piano teorico-astratto, ragionando dunque sui lineamenti del modello costituzionale, quanto (e, forse, più ancora) se si guarda all'esperienza venuta a maturazione nel periodo, ormai lungo, che ci separa dalla venuta alla luce dello stesso: un'esperienza che appare in molte sue parti confusa, oscillante, ad oggi sotto più aspetti indefinita, specie con riguardo a talune formazioni sociali che – come si vedrà in estrema sintesi a momenti – più di altre sono state (e sono) sottoposte alla complessiva riconformazione della loro stessa struttura, che più insomma hanno cambiato volto e che sono, dunque, attraversate da una crisi d'identità ad oggi dagli imprevedibili esiti.

Ciò posto, a me pare che si debba muovere dall'assunto che v'è un "nucleo duro" comune ad ogni formazione sociale, perlomeno secondo modello, e si tratta quindi di stabilire se esso resista ancora oggi a talune vigorose tendenze affermatesi nell'esperienza e in questa sempre di più radicate, che invero in parte parrebbero darne conferma e in parte però si manifestano nel segno di una sua graduale e crescente erosione. In uno Stato costituzionale e pluralista, quale quello voluto dai Costituenti per la neonata Repubblica, tratti generalissimi comuni a tutte le formazioni sociali sono, oltre alla pluralità dei soggetti che le compongono ed al fine (o all'insieme dei fini) che ne giustifica la esistenza, in primo luogo, l'*autonomia*, qui intesa in larga accezione, quale attitudine all'autoregolazione, e che rileva tanto sul versante interno alle stesse (traducendosi, in buona sostanza, nell'autoorganizzazione) quanto su quello delle loro proiezioni esterne (nei rapporti sia *inter se* che con altri enti); in secondo luogo, la *partecipazione*, essa pure idonea a rilevare sui due versanti suddetti, risolvendosi nell'autogoverno (espressione che qui intendo in senso largo) sia delle formazioni sociali che dell'intera collettività anche (e soprattutto) per il tramite delle stesse; in terzo ed ultimo luogo, la *valorizzazione e salvaguardia delle posizioni soggettive* all'interno delle formazioni stesse, tra le quali è da annoverare lo stesso diritto alla partecipazione suddetta: un tratto, quest'ultimo, che giustifica e sorregge la ragion d'essere delle formazioni che – come si sa – si costituiscono al fine dell'ottimale sviluppo della personalità di coloro che vi appartengono. È poi ovvio che i connotati in parola si rinvergono con tratti peculiari di ciascuna formazione (così, ad es., la partecipazione dei *fideles* in seno alle confessioni religiose, a motivo della natura propria di queste, non può aversi in forme neppure lontanamente paragonabili a quelle di cui si ha riscontro in seno ad una formazione "laica", quale un partito o un sindacato). Essi, nondimeno, non possono fare comunque difetto; ed è perciò su di essi che va fatta poggiare una unitaria ricostruzione teorica del pluralismo sociale.

2. Seconda questione: *qual è il modo giusto di porsi alla ricerca delle trasformazioni che hanno interessato le formazioni sociali di specifico rilievo costituzionale e quale il metodo e il criterio (o i criteri) alla cui luce far luogo a siffatto riscontro?*

La seconda questione, qui posta con specifico riguardo al tema sul quale siamo stati oggi chiamati a confrontarci, rimanda in realtà ad una generale questione relativa al modo (o ai modi) con cui far luogo al raffronto tra modello ed esperienza.

È chiaro che si rende necessario fissare le basi metodico-teoriche sulle quali condurre l'analisi; il che, poi, a conti fatti, equivale a chiedersi, in primo luogo, come procedere nella ricostruzione del modello; in secondo, come far luogo ad una fedele e – per quanto possibile – accurata descrizione e rappresentazione dell'esperienza; infine, come mettere in rapporto gli esiti di siffatte analisi. Una questione – come si vede – estremamente complessa, sol che si tenga a mente l'aureo insegnamento secondo cui la ricostruzione dei lineamenti del modello rimanda già all'esperienza, perlomeno nelle sue più marcate e consolidate espressioni (in quelle che altrove ho chiamato le "*regolarità*"), come pure, all'inverso, la osservazione dell'esperienza stessa muove ed è orientata (o, meglio, *preorientata*) da acquisizioni teoriche raggiunte ragionando sul modello. Ancora prima della *qualificazione* dell'esperienza (ad es., ricorrendo alla dicotomia classica validità/invalidità), la sua stessa

osservazione risente di condizionamenti di varia intensità, dei quali peraltro non di rado non si ha neppure piena consapevolezza.

Il vero è che modello ed esperienza si dispongono in circolo, ricaricandosi e variamente suggestionandosi a vicenda, al punto di rendersi talvolta impossibile la loro stessa distinzione. La qual cosa, poi, è alle volte testimoniata dai riferimenti fatti dal primo alla seconda, dalla circostanza per cui la disciplina normativa che dà luogo al primo espressamente dichiara di voler far propria la seconda, perlomeno in alcune sue espressioni. È ciò che, ad es., ad avviso di alcuni di noi si ha con riferimento alla famiglia, definita come “società *naturale*”, facendosi pertanto rimando con l’aggettivo non già a concezioni o modelli familiari risultanti dal c.d. “diritto naturale” bensì a ciò che essa è, in struttura e funzione, alla luce di una millenaria tradizione. Una tradizione, nondimeno, oggi – come si sa – animatamente discussa, da più parti e con varietà di argomenti contestandosi che resista ancora negli strati più profondi del corpo sociale e nelle ricostruzioni che *ab antiquo* se ne sono fatte, specie attingendo a strumenti d’indagine offerti da discipline diverse da quella giuridica, quali la sociologia, l’antropologia ed altre ancora. E il fatto stesso che la discussione sia in corso testimonia che non è affatto sicuro stabilire se e fino a che punto alcune trasformazioni dell’esperienza siano già pervenute ad un sufficiente grado di maturazione, al punto di richiedere quindi la messa in atto di misure volte a far convergere, se non pure a ricongiungere interamente, modello ed esperienza.

Non è qui possibile scendere in approfondimenti dello studio che richiederebbero sedi e spazi ad essi adeguati. Mi limito solo a rammentare che la convergenza in parola può alle volte prendere forma attraverso l’adattamento del modello all’esperienza (o, in breve, delle *regole* alle *regolarità*), altre volte invece all’inverso, tentandosi cioè di riportare – perlomeno fin dove sia materialmente possibile – la seconda al primo. Aggiungo solo che, a mia opinione, laddove sono in gioco diritti fondamentali della persona, in ispecie diritti nuovi (o nuovissimi) dei quali non si abbia esplicito riscontro in Costituzione, il loro riconoscimento – al pari, peraltro, di ciò che si ha con riguardo ai principi fondamentali dell’ordinamento in genere – richiede di far capo a quelle che ho altrove chiamato *consuetudini culturali di riconoscimento* degli stessi. Il modo più sicuro, cioè, per far luogo alla loro ricognizione è di attingere a quanto è racchiuso negli strati più profondi della struttura del corpo sociale, disvelandolo e facendone oggetto di opportuna “razionalizzazione”. Nulla di nuovo o di rivoluzionario, peraltro, v’è in questa indicazione metodico-teorica che – come mi sono sforzato di argomentare in altri luoghi – ci riporta al magistero del fondatore della scienza giuspubblicistica nel nostro Paese, V.E. Orlando, il quale poi a sua volta si rifaceva alla tradizione romanistica: una indicazione che ancora oggi è fatta propria da un’accreditata dottrina (part., P. Grossi) che assegna appunto al diritto in genere il compito di *disvelare*, non di *creare*, quanto è già avvertito nel corpo sociale.

Non saprei francamente dire (e, comunque, non posso qui verificare) se questo pensiero meriti di essere accolto fino in fondo ovvero se per il suo tramite si abbia una esasperata e radicale rappresentazione teorica della realtà; credo, però, che l’esito qui molto sommariamente indicato valga senz’altro per ciò che attiene alla “materia” costituzionale (anzi, al cuore pulsante della stessa, i diritti fondamentali appunto) alla cui composizione partecipa ciò che è largamente ed intensamente avvertito tra i consociati, non già ciò che è il frutto effimero di contingenti pulsioni soggettive, tanto più laddove se ne facciano interpreti solo individui o gruppi minoritari che non siano ancora riusciti a persuadere della bontà delle loro idee la maggior parte dei componenti la comunità organizzata.

3. È corretto assumere che partiti politici e sindacati siano andati (e vadano) soggetti ad un profondo rivolgimento interno, diversamente ad es. dalle confessioni religiose, e quali ne sono le ragioni?

Sta di fatto, ad ogni buon conto, che alcune trasformazioni sono esibite dall’esperienza in modo così evidente e marcato da non potersi mettere oggettivamente in discussione. Ci si può, sì, dividere circa le loro cause o i possibili sbocchi del processo in corso, non però sulla sussistenza e consistenza

dello stesso. È pur vero, poi, che la distanza tra l'originario disegno e l'esperienza è più lunga per alcune formazioni rispetto a quella di altre; e, naturalmente, ci si può (e deve) chiedere quali ne siano le ragioni, perché mai cioè con riguardo ad alcune di esse le trasformazioni in parola sembrano aver coinvolto la loro stessa struttura, mentre quanto ad altre parrebbero essersi fermate alla crosta delle stesse, senza portarsi in profondità. Ad es., i partiti politici, forse più di ogni altra formazione, sono radicalmente cambiati, mentre le confessioni religiose, proprio per il legame con il trascendente che ne dà la cifra identificante complessiva, sembrano avere meno risentito dello scorrere del tempo.

Indugio solo per un momento sull'esempio appena fatto per argomentare in estrema sintesi il giudizio ora espresso.

I partiti sono profondamente cambiati per la elementare ragione che è cambiata la rappresentanza, anzi – secondo una diffusa opinione – si è smarrita nel labirinto di un sistema istituzionale che ha in sé ben poco di... *sistematico*, una rappresentanza dunque afflitta da una crisi che parrebbe essere inarrestabile ed irrimediabile. In crisi è, in particolare, la democrazia rappresentativa (e, dunque, a conti fatti la democrazia *tout court*), rimpiazzata da una “*democrazia*” (*pseudo*)*diretta* (*rectius*, da una *oclocrazia*) che ha – come si sa – nei grandi mezzi di comunicazione e nel *web* la sede elettiva in cui si manifesta e da se medesima incessantemente si alimenta e rinnova.

Si badi. Non è solo il movimento cinque stelle a porsi quale la emblematica ed esasperata affermazione di questo autentico metodo di fare politica ancora fino a pochi anni addietro sconosciuto. Tutti i partiti e tutti i protagonisti della vita politica (e, più largamente, della vita istituzionale), in maggiore o minore misura, vi fanno ricorso. Anche gli organi di garanzia, a partire da quelli supremi, a quanto pare, danno prova di non poterne fare a meno (si pensi, ad es., alle esternazioni a getto continuo dei Presidenti della Repubblica, anche dei più cauti e prudenti, o ai comunicati stampa della Corte costituzionale, dei quali si è da qualche tempo a questa parte riscontrato un vertiginoso aumento numerico).

I grandi mezzi d'informazione e il *web* sono innegabilmente una risorsa preziosa della quale non può ormai più farsi a meno, ponendosi essi pure al servizio di individui e gruppi i cui bisogni possono grazie ad essi essere appagati in una misura un tempo impensabile. È pur vero però che, laddove se ne faccia un utilizzo distorto (e il rischio è particolarmente incombente proprio al piano in cui si svolgono le dinamiche politiche), può aversi il sostanziale – ora maggiore ed ora minore, e tuttavia pur sempre significativo – svuotamento del ruolo che è proprio delle sedi istituzionali, a partire da quella che dà il nome alla forma di governo prescelta dal Costituente. Non v'è ormai – piaccia o no (ed a molti di noi non piace) – confronto o decisione politica che non si svolga principalmente ed alle volte esclusivamente per via mediatica, restando tutt'al più agli organi di apparato il mero compito della “razionalizzazione” di ciò che è stato altrove sostanzialmente deciso.

Sia chiaro. In ogni tempo, negli ordinamenti di tradizioni liberal-democratiche, si è registrato uno scarto, più o meno vistoso, tra *potere legale* e *potere reale*; il punto è però che gli organi in parola non risultavano composti solo da marionette azionate dal burattinaio di turno, restando agli stessi pur sempre riservati margini di manovra alle volte anche particolarmente consistenti, se non altro al fine di mettere a punto e, se del caso, perfezionare quanto era stato già stabilito fuori di essi.

Oggi però viviamo una stagione in cui si assiste ad uno svilimento delle istituzioni che non ha confronti con i livelli dapprima raggiunti. Temo che possa essere un errore grave, imperdonabile, concludere affrettatamente che tutto ciò si debba alla contingenza in corso, alla singolare e – se posso essere franco – innaturale composizione della maggioranza uscita dalle ultime elezioni politiche. Certo, quest'ultima rende testimonianza, in forma particolarmente vistosa ed esasperata, di un fenomeno che è da considerare endemico o sistemico, da noi come altrove: quello per cui i protagonisti della vita politico-istituzionale preferiscono confrontarsi (e scontrarsi) attraverso i mezzi d'informazione più (e prima ancora) che nei luoghi istituzionali allo scopo allestiti.

Tutto ciò obbligherebbe a tornare a riflettere, con crudo realismo, se il Parlamento (e la forma di governo che da esso prende il nome) abbia ancora un futuro e quale esso possa essere anche nei tempi lunghi, coltivandosi cioè la speranza che il populismo oggi imperante, unitamente al nazionalismo esasperato con cui dà luogo ad una miscela esplosiva, possa essere un domani almeno in parte arginato

e mantenuto entro una soglia di tolleranza, oltre la quale il rischio è quello dello stesso smarrimento della continuità ordinamentale. E, ancora, sarebbe necessario chiedersi cosa si possa fare allo scopo di tentare di porre in essere, se non una vera e propria sterzata rispetto alla tendenza in atto, quanto meno un rallentamento lungo la china nella quale la macchina statale si è ormai avviata.

La crisi della rappresentanza, che ha nei partiti la sua più appariscente espressione, è anche dei sindacati. Se ne vuole una sicura conferma? Ebbene, basti solo pensare al rilievo che stampa e televisione davano ad ogni loro iniziativa o fatto registratosi al loro interno qualche decennio addietro (specie ai tempi dei laceranti conflitti con il Governo che infiammavano la stagione autunnale del rinnovo dei contratti) e parlo a raffronto con la coltre di silenzio che è invece oggi su di essi impietosamente distesa. Non interessano più la pubblica opinione, non fanno più notizia insomma, e perciò non se ne deve dare notizia, se non col contagocce.

Certo si è (e duole non poco dover constatare) che il modello di democrazia pluralista vagheggiato da menti nobili ed ispirate (e, tra queste, mi si consenta qui di fare solo il nome del mio compianto Maestro, Temistocle Martines) appare essere ormai l'ombra di se stesso, contratto e distorto nel suo formidabile potenziale espressivo, quale si rispecchia nel disegno costituzionale, pur nella strutturale vaghezza e laconicità di quest'ultimo. Per dir meglio: ad essere gravemente in crisi sono le strutture sociali cui la Carta dà specifico rilievo, in considerazione del ruolo di prima grandezza che esse sono chiamate a giocare sia al fine dello sviluppo della personalità di coloro che vi fanno parte e sia pure per la crescita dell'intera istituzione statale all'insegna dei valori fondamentali cui la Carta stessa dà voce. Di contro, v'è un fermento in seno alla società, inimmaginabile in tutta la sua consistenza al tempo della redazione della legge fondamentale della Repubblica, di cui è immediata e tangibile espressione la fioritura di sempre nuove formazioni, specie di quelle – come le associazioni di volontariato – costituite allo scopo di colmare strutturali carenze dei pubblici poteri. Una fioritura che rende testimonianza di quanto diffuso ed avvertito sia il bisogno di dar modo ai diritti fondamentali di affermarsi nell'esperienza, specie facendo leva sulle rilevanti opportunità che conseguono all'adempimento intenso e spontaneo del dovere di solidarietà, in ciascuna delle sue declinazioni e manifestazioni e in tutte assieme.

Dev'essere poi chiaro che delle risorse offerte dallo sviluppo scientifico e tecnologico si avvalgono, ovviamente, tutte le formazioni sociali, anche quelle – nell'esempio sopra fatto, le confessioni religiose – che parrebbero avere meno risentito del mutato contesto complessivo in cui s'inscrivono ed operano (si pensi, ad es., al bombardamento pubblicitario fatto dalla Chiesa cattolica e da altre formazioni religiose al fine dell'accaparramento dell'otto per mille delle dichiarazioni dei redditi o alle singolari e francamente eccentriche confessioni *on line* inaugurate da qualche tempo a questa parte e che pure parrebbero riscuotere un certo successo). La religione, però, è fatta e vive di dogmi pensati per l'eternità; si sono qui pure, per vero, registrate delle novità (alcune delle quali appaiono essere relativamente recenti) ma esse si connotano per i tempi lunghissimi della loro elaborazione e proiezione per l'avvenire. Nessuno può, ad ogni buon conto, negare l'evidenza dello svecchiamento profondo avutosi, ad es., col Concilio Vaticano II, come pure non possono negarsi alcune svolte di metodo impresse da papati particolarmente sensibili al vento nuovo, quale – per restare all'attualità – quello odierno: la condanna senza “se” e senza “ma” delle pratiche di pedofilia, purtroppo non sporadiche tra i ministri di culto, o le aperture fatte ai divorziati ed agli omosessuali ne danno limpida e tangibile testimonianza. Quest'ultimo esempio è, poi, di particolare rilievo ai fini dello studio che ci accingiamo a compiere, testimoniando come alcune trasformazioni in seno ad alcune formazioni sociali abbiano quindi la loro proiezione anche in altre, lasciando in esse il segno della loro presenza. Consiglierei di dedicare una speciale attenzione a quest'aspetto, dal momento che perlopiù si fanno oggetto di esame i rapporti tra questa o quella formazione sociale e lo Stato (o altri enti, quali le Regioni o i Comuni), trascurandosi invece il versante lungo il quale prende forma l'incidenza esercitata dall'una formazione nei riguardi dell'altra (o delle altre).

Tutto ciò posto, la struttura e la funzione della Chiesa (e, più largamente, delle confessioni religiose) non sono andate soggette a quell'autentica metamorfosi alla quale si sono trovati soggetti i partiti, al punto di far dire ad un'accreditata dottrina che questi ultimi non esisterebbero più o, quanto

meno, che sarebbero ormai profondamente diversi ed irriconoscibili rispetto anche ad un recente passato: portano, insomma, lo stesso nome delle vecchie formazioni politiche, un nome però fasullo, appiccicato ad un contenitore dalla sostanza ormai completamente diversa.

4. Quando l'autonomia si è tradotta, secondo la sua originaria e genuina funzione, in un fattore di crescita per i soggetti che ne sono dotati, nonché in un servizio reso alla collettività, e quando invece si è rivolta contro se stessa: confessioni religiose, enti territoriali (con particolare riguardo alle Regioni), istituzioni universitarie a confronto

Un cenno soltanto – per ciò che ora può dirsi – alla rinnovata funzione complessivamente riconosciuta alle confessioni religiose diverse dalla cattolica, specie grazie alla fioritura delle intese previste dall'art. 8 della Carta che hanno dato loro modo di vedere valorizzata la loro condizione complessiva in alcuni “luoghi” sensibili, come gli ospedali o le carceri, offrendo pertanto alle stesse l'opportunità di svolgere un servizio alla collettività di cui non si aveva dapprima praticamente riscontro. Per quest'aspetto, l'autonomia, promossa dalle intese (e dalle leggi che vi hanno dato seguito), ha davvero potuto tradursi, secondo la sua genuina espressione, per un verso, in un fattore di crescita per le confessioni, di valorizzazione della loro “eguale libertà”, e, per un altro verso, in un servizio reso alla collettività, diversamente di ciò che invece si è avuto per altri soggetti portatori di autonomia che invece hanno visto complessivamente scemato il proprio ruolo in seno al tessuto sociale ed istituzionale.

Si pensi, ad es., allo svilimento dell'autonomia regionale (e locale in genere), della quale non siamo ora chiamati a discutere, prodotto da plurime e concorrenti cause, tra le quali – per ciò che ha attinenza con quanto si è venuti dicendo – va rammentata la carente rappresentatività del personale politico, specie – ahimè – nelle Regioni centrali e meridionali, dimostratosi complessivamente incapace di far luogo ad un'adeguata progettazione dello sviluppo dei territori e delle comunità in essi stanziate.

Si tocca qui con mano una realtà che meriterebbe di essere fatta oggetto di attenta, critica riconsiderazione; ed è quella per cui carenze riscontrabili in seno ad una formazione sociale – ad es., i partiti politici – hanno la loro immediata, negativa proiezione a carico di altri enti dotati di autonomia (tra i quali, appunto, le Regioni). Da tempo, la più avvertita dottrina (ancora T. Martines) ha rilevato con dovizia di argomenti che la mancanza di una effettiva autonomia delle ramificazioni periferiche dei partiti (segnatamente, al livello regionale) ha avuto (ed ha) tangibili riflessi al piano dell'apparato, concorrendo in significativa misura al sostanziale svuotamento dell'autonomia regionale.

Molti altri esempi possono farsi a conferma di quanto si è, con molta approssimazione, venuti dicendo.

Profondamente cambiato è il mondo della scuola; conosco poco ciò che si è avuto (e si ha) nelle scuole che precedono l'ingresso nell'Università mentre conosco molto bene – come tutti voi – quest'ultima, in seno alla quale ho operato per più di mezzo secolo. Non entro in analisi di dettaglio che non mi competono. Desidero tuttavia fermare, solo per un momento, l'attenzione unicamente su un punto al quale ho poc'anzi fatto cenno, vale a dire sui guasti ai quali ha fatto luogo (o, meglio, ha concorso a far luogo) l'autonomia, laddove distortamente intesa e fatta valere, contrariamente alla propria genuina accezione e vocazione.

È un punto di cruciale rilievo, che si presta ad una riflessione di ordine generale anche oltre l'*hortus conclusus* in cui le notazioni che si vanno ora facendo sono tenute a stare; e dimostra che, per una singolare eterogenesi del fine, un valore fondamentale dell'ordinamento (quello di autonomia, appunto), pensato per l'ottimale appagamento di bisogni elementari diffusamente ed intensamente avvertiti, può – laddove gli strumenti ideati per realizzarlo siano messi in mano ad operatori poco attrezzati ad avvalersene – portare ad effetti gravemente pregiudizievoli per la istituzione di riferimento.

In nome dell'autonomia, si è assistito (e mi limito qui a fare solo un elenco di danni a tutti noti):

a) alla innaturale proliferazione degli atenei e delle loro sedi decentrate, immaginate allo scopo di realizzare una sorta di servizio dell'istruzione universitaria a domicilio degli utenti ma che in molti casi ha, per la sua parte, concorso ad un abbassamento vistoso dell'offerta formativa; b) ad una innaturale competizione tra gli atenei stessi, tradottasi in una gara al ribasso (e non al rialzo, come invece viene predicato da molti) della "merce" sul mercato, nell'intento di arginare la fuga verso atenei dove il titolo si può acquistare a buon mercato e senza troppa fatica per la gran parte degli studenti; c) al, parimenti innaturale, spostamento della istruzione universitaria dal piano della *qualità* a quello della *quantità*, frutto immediato ed inevitabile della trasformazione strutturale della istituzione universitaria da "luogo" per pochi, "capaci e meritevoli" – secondo la dimenticata indicazione della nostra Carta –, a "luogo" di parcheggio per molti, una parte consistente dei quali condannata a non trovare lavoro ovvero ad emigrare all'estero; d) alla parimenti innaturale (ma congeniale alla proliferazione selvaggia, non regolata, dell'offerta formativa) conversione in università di massa anche a livello di corpo docente, con l'esito fatale del decremento dello *standard* di qualità del servizio didattico e, forse più ancora, della ricerca scientifica (esito, quest'ultimo, peraltro agevolato dal meccanismo infernale preposto al reclutamento dei docenti e dall'esiguità delle risorse disponibili per la ricerca); e) all'affermazione della "logica" perversa a base del sistema dei crediti per lo studio delle materie e il superamento degli esami di profitto, che ha portato a "pesare" lo studio stesso, obbligandolo a contenersi entro limiti prestabiliti in applicazione di criteri meramente quantitativi; f) alla destinazione di risorse materiali e finanziarie viepiù contenute rispetto ai bisogni, con l'effetto che il servizio complessivo atteso dalla istituzione universitaria è in modo crescente scaduto, dimostrandosi non competitivo rispetto a quello che invece si ha in molti altri Paesi, europei e non, al pari (e, forse, persino più) del nostro afflitti dalla crisi economica.

Anche l'Università, ad ogni modo, nell'era del *web*, ha dovuto adattare strutture e metodi della propria azione tenendone conto (basti solo pensare ai corsi *on line* organizzati presso le sedi universitarie tradizionali, alla gestione in genere delle attività didattiche e, ancora, alla fioritura delle Università telematiche, ecc.).

5. Sviluppo scientifico-tecnologico e formazioni sociali: le profonde trasformazioni alle quali è andata (e va) soggetta la famiglia

La formazione sociale che tra quelle costituzionalmente previste sembra aver maggiormente risentito dello sviluppo scientifico e tecnologico è proprio quella primigenia, che sta al cuore della struttura stessa della società organizzata, la famiglia, alla quale si è poc'anzi fatto cenno.

Va, al riguardo segnalata la profonda modifica tacita registratasi nell'idea stessa di "famiglia", prevista dalla Carta come formazione monotipica e invece declinata nell'esperienza al plurale (non a caso, d'altronde, un'accreditata dottrina discorre appunto, ormai da tempo, di "famiglie").

So bene che una nutrita schiera di studiosi si è dichiarata dell'avviso che non sarebbe appropriato al riguardo ragionare in termini di stravolgimento del modello costituzionale, il quale nella sua strutturale ampiezza e flessibilità comprenderebbe anche tipi di famiglia diversi da quello tradizionale fondato sul paradigma eterosessuale della coppia e sul vincolo matrimoniale che lega coloro che la compongono. Non a caso, molti studiosi si sono, di conseguenza, dichiarati favorevoli alla introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso con legge comune, la quale dunque si porrebbe in tesi all'interno della cornice costituzionale, non già – come a me invece appare essere – in frontale opposizione rispetto al modello delineato nella Carta.

È interessante notare che l'apertura al riconoscimento del diritto alle nozze di persone dello stesso sesso è stata in parte favorita dalle opportunità offerte dalla scienza medica che ha dato modo ad esse di mutare sesso ricorrendo alla chirurgia. Al di là di ciò, però, è da registrare il formarsi di una rinnovata mentalità e sensibilità che ha indotto certa giurisprudenza (specie in ambito europeo), con l'avallo di parte della dottrina, a spianare la via al riconoscimento stesso anche senza dover fare ricorso a radicali alterazioni dei tratti somatici.

Da noi, un vero e proprio diritto al matrimonio degli omosessuali – come si sa – non si è ancora affermato né dalle leggi né dalla giurisprudenza costituzionale ([sent. n. 138 del 2010](#)), mentre una singolare giurisprudenza comune ha ammesso il mantenimento (sia pure *ad tempus*) del matrimonio tra persone già coniugate e successivamente divenute dello stesso sesso. Decisivo, ad ogni buon conto, è stato – com'è noto – il ruolo giocato dalla giurisprudenza, costituzionale e comune, al fine di assicurare un'adeguata tutela alle formazioni sociali composte da persone dello stesso sesso, oltre che ai conviventi di fatto; ed è per effetto delle ripetute e vigorose sollecitazioni venute dai giudici che è finalmente venuta alla luce la legge del 2016 che vi ha quindi dato l'attesa regolazione legislativa.

Scienza e cultura giuridica, insomma, hanno finito col darsi mutuo sostegno, così come in seno alla seconda un rapporto di circolare alimentazione si è avuto tra pratica e teoria; ed è in questa luce che si spiegano le novità introdotte dalla legge suddetta, mentre si attende ad oggi una nuova disciplina delle esperienze d'inizio-vita, che prenda finalmente il posto della legge 40 del 2004, fatta (giustamente) a pezzi dalla giurisprudenza costituzionale e, in buona sostanza, riscritta anche da certa giurisprudenza comune, a mezzo di interpretazioni francamente ardite e “manipolative”.

Sta di fatto che, per effetto dello sviluppo scientifico e tecnologico (oltre che di nuove idee circolanti nel corpo sociale), la famiglia è stata (ed è) oggetto di un complessivo ripensamento i cui esiti non sembrano chiaramente definiti. Si pensi solo alle alterazioni profonde alle quali può andare soggetta in conseguenza di un uso incontrollato delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, specie laddove coinvolgenti persone al di fuori della coppia, con complicazioni evidenti nei rapporti di parentela (nonne o zie che sono allo stesso tempo anche madri, e così via).

6. Terza questione: *i rapporti intercorrenti tra i singoli e le formazioni sociali di appartenenza, ovverosia quando gli uni e le altre si danno mutuo sussidio e quando invece entrano in conflitto e come quest'ultimo vada risolto*

La terza questione riguarda la natura del rapporto che viene a costituirsi ed a svolgersi tra i singoli e le formazioni sociali di appartenenza, un rapporto che si apre a raggiera a plurime sue manifestazioni, ora nel segno del mutuo soccorso che individui e gruppi sono chiamati a darsi ed ora, di contro, nel segno del conflitto.

Alle volte, l'azione del singolo è, a conti fatti, indistinguibile, quanto meno sul piano degli effetti, da quella del gruppo di appartenenza. Se n'è avuta, ancora da ultimo, una eloquente testimonianza con il ricorso presentato da alcuni senatori del PD e motivato in relazione al modo – palesemente incostituzionale, checché ne abbia detto la Consulta con la [ord. n. 17 del 2019](#) – con cui è venuta alla luce la legge di bilancio nel dicembre scorso. L'iniziativa processuale del gruppo e quella dei suoi singoli componenti cospiravano, di tutta evidenza, al medesimo fine; e la circostanza per cui il giudice costituzionale si sia rifiutato di dare accoglienza al ricorso presentato dal gruppo (con un argomento – quello della non documentata delibera assunta dal gruppo stesso – francamente specioso, tenuto conto del fatto che *uti singuli* si erano attivati più senatori dei componenti la maggioranza del gruppo stesso) non ha fatto da ostacolo a che le ragioni rappresentate nel ricorso stesso siano state comunque vagliate, sia pure in una pronuncia d'inammissibilità in cui i profili processuali erano in tutto indistinguibili da quelli di merito.

Senza ora riprendere l'esame di un caso, peraltro – come si sa – molto discusso, che deve restare estraneo ad uno studio meramente introduttivo, quale quello che vado ora facendo, è interessante notare che l'azione dei singoli era qui fatta *anche* nell'interesse del gruppo, e viceversa, ed entrambe, poi, avevano un fine che trascendeva l'interesse in parola riportandosi in modo diretto ed immediato alla salvaguardia di principi fondamentali della Carta, a partire da quel principio democratico che non per mero accidente si pone in testa al libro costituzionale.

Singoli e gruppi, insomma, non sempre né necessariamente agiscono per sé, a salvaguardia di una loro condizione costituzionalmente protetta, ma, col fare da scudo a quest'ultima, si offrono al

servizio della istituzione statale nella sua interezza, rendendo così testimonianza del dovere di solidarietà nel suo fare tutt'uno con il dovere di fedeltà alla Repubblica, ai valori che danno voce ed alimento all'etica pubblica repubblicana.

Si danno, poi, i casi in cui l'azione del singolo resta separata da quella della formazione di appartenenza ed altri ancora in cui solo quest'ultima può farsi carico delle aspettative del singolo, incapace di provvedere da sé ai propri bisogni (o, quanto meno, ad alcuni). D'altronde, proprio questa è – come si sa – la regola, la ragione d'essere della costituzione dei gruppi sociali in vista dell'ottimale soddisfazione delle istanze avvertite dagli individui e della realizzazione della loro personalità.

Altri casi vedono, poi, il singolo entrare in conflitto col gruppo. Ciò che pone l'annosa questione relativa a condizioni e limiti dell'intervento di terzi (e, segnatamente, del giudice) a garanzia della osservanza delle regole che stanno a base dello svolgimento delle attività in seno al gruppo stesso.

Qui, al fondo, si pone l'ardua questione relativa alla determinazione della soglia entro la quale l'autonomia della formazione sociale può avanzare pretese di appagamento meritevoli di prioritaria considerazione rispetto alle aspettative nutrite da coloro che vi appartengono, varcata la quale, invece, le prime devono recedere per far posto alle seconde. Ormai da tempo – com'è noto – è venuto a formarsi un consistente indirizzo giurisprudenziale, col supporto di una sensibile dottrina, a difesa dei diritti dei singoli; e non v'è dubbio – a me pare – che, quanto meno laddove siano appunto in gioco i diritti fondamentali, esso meriti piena adesione. Resta, ad ogni buon conto, da definire dove si situi il punto di equilibrio tra auto- ed etero-normazione, ove si convenga a riguardo del fatto che al governo complessivo delle dinamiche interne ai gruppi sono chiamate a dare il loro apporto tanto le une quanto le altre regole: un punto di equilibrio, nondimeno, che non è fisso bensì mobile, spostandosi lungo una retta ideale ora in avanti ed ora invece tornando indietro a seconda del tipo di formazione sociale di volta in volta in rilievo e per una stessa formazione nel tempo, oltre che – naturalmente – in ragione degli interessi in gioco.

Su tutto ciò la Costituzione non dà (ed è giusto che non dia) regole puntuali, pronte all'uso e vevoli per ogni circostanza; come di consueto, tuttavia, non manca di offrire ai protagonisti dei conflitti ed a coloro che sono chiamati a risolverli un pugno di indicazioni essenziali, alcune delle quali vevoli per ogni formazione sociale. Ed è questo, come si faceva notare all'inizio di questa riflessione, unitamente al tratto dell'autonomia che tutte le accomuna, uno di quegli elementi la cui considerazione si offre alla definizione di un *minimum* idoneo a porsi a fondamento di una unitaria, seppur essenziale, teoria costituzionale del pluralismo sociale: un elemento che, poi, si riporta all'idea stessa di Costituzione, alla sua funzione e vocazione, quale mirabilmente espressa nell'art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789. Nessuna pretesa, infatti, da chiunque provenga (pubblico potere o soggetto di autonomia), può avere giustificazione e soddisfazione laddove si risolva in un pregiudizio per i diritti fondamentali, i quali – non si dimentichi – fanno capo pur sempre all'uomo *in quanto tale*, come singolo e nelle formazioni sociali in cui si riunisce per dar modo alla sua personalità di affermarsi. Assicurando la dovuta protezione ai diritti, per ciò stesso viene messa al riparo da indebite offese la dignità della persona che, per il tramite di quelli, è messa in grado di affermarsi e farsi valere. L'autonomia del gruppo, insomma, può (e deve) realizzarsi con la (e cioè per il tramite della) salvaguardia dei diritti, non già con il loro sacrificio, comunque insopportabile in uno Stato di diritto autenticamente costituzionale; laddove, invece, ciò dovesse aver luogo, nessun dubbio che i diritti fondamentali debbano essere comunque messi al riparo di ogni loro possibile incisione.

Ferma questa condizione irrinunciabile di partenza, poi, è pur vero che *regole e regolarità* (o, se si preferisce, regole di auto- e di etero-normazione) possono (e devono) ricercare un loro complessivo equilibrio, pur vario – come si diceva – a seconda delle formazioni sociali e, per ciascuna di esse, nel tempo. Il punto è, però, che non di rado si riscontrano ora carenze ed ora eccessi nelle une ovvero nelle altre, che poi si riproducono e trasmettono anche al di fuori dei gruppi fino a contagiare l'intero corpo sociale (assai istruttiva al riguardo è, ancora una volta, la vicenda dei partiti, afflitti da una grave crisi d'identità e complessivamente irricognoscibili – come si diceva – alla luce del figurino disegnato nella Carta). La chiusura autoreferenziale delle formazioni sociali in se stesse, in nome di una malintesa accezione dell'autonomia, è foriera di guasti alle volte d'incalcolabile entità a carico

dell'autonomia stessa e, di riflesso, dell'intera istituzione statale.

L'autonomia – come si è tentato di mostrare in altri luoghi – non è (e non può essere) rivendica da parte di un gruppo (e dunque, in buona sostanza, dell'apparato che lo governa e del personale che lo incarna) di *poteri* nei riguardi dello Stato o di altri enti ma è *servizio* reso alla collettività ed agli individui che la compongono, tanto più poi laddove lo stesso si offra alle persone maggiormente vulnerabili (si pensi, ad es., al ruolo giocato dalle scuole per la inclusione sociale degli alunni portatori di *handicap*). Ancora una volta, il riferimento ai diritti fondamentali ed alla dignità è davvero illuminante al riguardo. Le sole espressioni di autonomia che possono davvero dirsi tali, rispecchiandone in modo genuino la essenza, sono quelle che danno voce ai bisogni più largamente ed intensamente avvertiti dagli individui, non già quelle che, a conti fatti, si risolvono nel sacrificio degli stessi e in un beneficio solo per coloro che occupano posti di governo in seno al gruppo stesso. E il solo modo per far sì che i poteri si convertano in servizio è disporre di buone regole (sia di auto- che di etero-normazione), preservandosi allo stesso tempo costantemente l'equilibrio tra le stesse.

7. Due succinte notazioni finali, a riguardo del rapporto di mutuo condizionamento che si intrattiene tra regole e regolarità e del bisogno di una rinnovata disciplina costituzionale delle formazioni sociali

Solo un paio di notazioni finali, a riguardo degli scenari configurabili nel prossimo futuro e dei possibili rimedi a taluni guasti ad oggi largamente diffusi che possono attendersi in prospettiva *de iure condendo*.

Va, in primo luogo, segnalato che gli interventi per mano del legislatore vanno incontro ad un duplice limite, sia per il fatto che alcuni di essi dovrebbero aversi al piano sovranazionale ed internazionale, laddove si renderebbe necessaria una regia ed una manovra complessa ed incisiva che tuttavia tarda a venire alla luce in modo adeguato, e sia perché alcuni interventi dovrebbero – come si è venuti dicendo – esser frutto di autonomia, venendo a maturazione in seno alle stesse formazioni sociali.

Riprendendo una indicazione dietro data, con riferimento al ruolo crescente giocato dai grandi mezzi di comunicazione e dal *web*, disteso ad ogni ambito della vita sociale, è chiaro che in un contesto, quale quello presente, segnato dal carattere “globale” – come suol dirsi – della informazione, sarebbe illusorio pensare che i processi che in esso si manifestano possano essere governati in modo efficace e complessivamente appagante a colpi di leggi varate da questo o quello Stato e valedoli unicamente in seno allo stesso, per buone che siano pensate e poste in essere.

D'altro canto, è ormai provato che certe riforme, al fine di poter davvero attecchire nel terreno sociale e portare i frutti che da esse si attendono, richiedono – come si faceva poc'anzi notare – una virtuosa e sinergica combinazione di *regole* e di *regolarità*, di regole etero- ed auto-prodotte, tutte chiamate a concorrere alla reciproca rigenerazione, in un rapporto di mutuo sostegno e reciproca, incessante ricarica.

E infine. Poiché le questioni qui meramente accennate toccano – come si diceva – il cuore stesso del corpo sociale e delle istituzioni in cui esso s'incarna ed esprime, a me parrebbe provato che una spinta vigorosa al processo riformatore possa (e debba) venire da una rinnovata disciplina costituzionale che, per un verso, recepisca alcune delle più salienti novità venute dall'esperienza ad oggi maturata e, per un altro verso, offra le opportune, essenziali indicazioni per contrastarne le più gravi storture, allo stesso tempo ponendosi quale la base più solida e duratura per l'ulteriore rinnovamento della teoria e della pratica giuridica. Se, infatti, si ha consapevolezza dei guasti ad oggi registratisi, specie in seno ad alcune formazioni sociali, occorre dotare i rimedi per gli stessi pensati del più saldo ed efficace fondamento, quale può appunto essere apprestato da una congrua disciplina costituzionale. Altrimenti, il rischio al quale si va incontro è che la pratica giuridica (a partire da quella giurisprudenziale) resti abbandonata a se stessa, costretta a speciose e forzate invenzioni prive del necessario conforto positivo.

I giudici hanno bisogno di ricevere dal legislatore indicazioni chiare, orientate verso i valori costituzionali nel loro fare “sistema”, al fine di poter esercitare al meglio l’ufficio al quale sono preposti, pur nelle difficili condizioni oggettive del tempo presente, di avere insomma ben definito il *fine* ed il *confine* della loro azione; allo stesso tempo, il legislatore ha, a sua volta, bisogno di ricevere luce da un dettato costituzionale non opaco e complessivamente carente o, diciamo pure, del tutto “muto” in relazione a questioni di cruciale rilievo (specie a quelle maggiormente sensibili allo sviluppo della scienza e della tecnologia). Perché è chiaro che, in caso contrario, a fare parlare la Carta saranno poi nuovamente i pratici (e, in ispecie, i giudici, laddove interpellati), con il che il cerchio verrà a chiudersi in modo perverso, soffocante, ricaricandosi incessantemente da se medesimo.

In questo contesto, non si trascuri, poi, il ruolo che, con centralità di posto, è giocato altresì da operatori istituzionali dislocati in ambito sovranazionale ed internazionale, tra i quali – per ciò che ha specifico riguardo alla salvaguardia dei diritti fondamentali – vanno annoverati i giudici europei. Basti solo pensare, a conferma di quanto si è ad oggi fatto e si promette ulteriormente di fare, alle indicazioni da essi date per ciò che attiene alla famiglia, alle minoranze di ogni colore, al mondo della scuola, del lavoro, della sanità, e via dicendo.

Insomma, il quadro è estremamente complesso ed internamente articolato e – come dicevo all’inizio di questa mia succinta riflessione – immaginare di poterlo anche solo sommariamente rappresentare nelle sue linee portanti sarebbe, a dir poco, presuntuoso o ingenuo. È sufficiente, nondimeno, avere consapevolezza che il solo avviare una nuova riflessione sugli elementi che lo compongono può dare un qualche giovamento alla teoria ed alla pratica giuridica, a conferma della bontà della scelta fatta da chi ha pensato e con cura organizzato il nostro incontro di oggi.